

Venerio, conformi alla superstite mentalità giurisdizionalista (1), erano superate non solo dal fatto compiuto della perdita delle suffraganee istriane, ma anche da tenace volontà di salvare e ricostruire l'autorità metropolitana in armonia dello spirito e dell'interesse indigeno. L'autorità metropolitana era chiamata a esercitare più alta funzione ecclesiastica e politica a capo di una gerarchia indigena in stretta aderenza allo sviluppo dello Stato. Doveva rivivere anch'essa, come questo, in un isolamento strutturale armonico alle esigenze dell'ambiente lagunare. Sopra questo era chiamata a soddisfare i bisogni spirituali interni e a ricostruire la chiesa della nazione, governata da una podestà non suscettibile di interferenze esterne e atta a interpretare ed esprimere pensiero e cuore della patria.

La difesa del diritto metropolitano era subordinata a tali fini, e sortiva efficace risultato. Nè un papa, nè un imperatore erano stati capaci, nè lo erano, di distruggere una chiesa, che aveva salde radici nell'anima delle moltitudini. La sfida aquileiese era stata caduca in ciò che aveva di più sensibile e offensivo all'interesse veneziano. Grado non fu mai trasformata in una *plebs* di Aquileia; il contestato diritto metropolitano gradense non fu mai soppresso, anche se limitato nella sua estensione territoriale per tacito reciproco consenso; la sentenza della sinodo mantovana, che sopprimeva quella sede episcopale, non ebbe seguito nè ora, nè poi, e imperatore e papa, riconfermando tradizionali privilegi, evitarono di prender posizione in un senso o nell'altro: non Gregorio IV, non Lotario I (2).

Essi preferirono, come in tutti i casi analoghi, che il dissidio si risolvesse per naturale esaurimento traverso il tempo. Nè il tentativo di riaprire le discussioni in merito, non si sa da chi promosso,

---

(1) M. G. H., *Epist.*, V, 315 sg.; *Documenti cit.*, p. 20 sg.

(2) Anche il supposto *praeceptum domini imperatoris*, di cui Massenzio si gloriava essere in possesso, sarebbe stato limitato a *diocesim Istriensium habere* (M. G. H., *Epist.*, V, 316; *Documenti cit.*, I, 91). Il diacono Giovanni, anch'egli limita la decurtazione del patriarcato gradense al trasferimento di dette diocesi ad Aquileia (IOHAN. DIAC., *Chronicon cit.*, p. 111). Bolla e diplomi, che rati-fichino la sentenza mantovana, almeno nella loro integrità, sono sospetti e dubbi, anche se il diploma di Ludovico II o la sinodo del 1027 sembrano alludere a una conforme bolla di Gregorio IV, o analoga richiesta. KEHR, *Italia Pontificia*, VII, 1, p. 25, n. 35; PASCHINI, *Storia cit.*, I, 175.